

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le previsioni della direttiva 2009/72/CE⁽¹⁾, e in particolare l'art. 3, nn. 5) e 6), e l'art. 28, debbano essere interpretati nel senso che costituisca necessariamente una rete elettrica, e quindi un «sistema di distribuzione», ai sensi della stessa direttiva, un sistema costituito e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta con la rete pubblica, senza la possibilità di escludere da tale classificazione i sistemi privati con tali caratteristiche costituiti prima dell'entrata in vigore della direttiva e nati originariamente per finalità di autoproduzione;
- 2) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l'unica possibilità offerta dalla direttiva per valorizzare le peculiarità di una rete elettrica privata sia quella di ascriverla alla categoria degli SDC di cui all'art. 28 della stessa direttiva, ovvero se sia consentito al legislatore nazionale individuare una diversa categoria di sistemi di distribuzione soggetti a una disciplina semplificata, diversa da quella dettata per gli SDC;
- 3) indipendentemente dalle precedenti questioni, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che ai sistemi di distribuzione chiusi di cui all'art. 28 sia imposto in ogni caso l'obbligo di connessione di terzi;
- 4) indipendentemente dalle precedenti questioni, se la classificazione di una rete elettrica privata come sistema di distribuzione chiuso, ai sensi dell'art. 28 della direttiva 2009/72/CE, consenta al legislatore nazionale di prevedere, in favore di tale sistema, soltanto le deroghe al regime generale dei sistemi di distribuzione espressamente contemplate dall'art. 28 e dall'art. 26, paragrafo 4 della stessa direttiva, ovvero se — alla luce di quanto espresso nei «considerando» (29) e (30) della direttiva — sia permesso ovvero imposto allo Stato membro di prevedere ulteriori eccezioni all'applicazione della disciplina generale dei sistemi di distribuzione, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nei suddetti «considerando»;
- 5) nel caso in cui la Corte ritenga possibile o doveroso, da parte dello Stato membro, dettare una disciplina che tenga in considerazione la specificità dei sistemi di distribuzione chiusi, se osti alle previsioni della direttiva 2009/72/CE — e in particolare ai «considerando» (29) e (30); all'art. 15, paragrafo 7; all'art. 37, paragrafo 6, lett. b); all'art. 26, paragrafo 4 — una normativa nazionale, quale quella rilevante nel presente giudizio, che sottoponga i sistemi di distribuzione chiusi a una disciplina in materia di dispacciamento e unbundling del tutto analoga a quella dettata per le reti pubbliche e che, in materia di oneri generali di sistema elettrico, preveda che la corresponsione di tali corrispettivi sia in parte commisurata anche all'energia consumata all'interno del sistema chiuso.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 23 maggio 2017 — Bashar Ibrahim/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-297/17)

(2017/C 309/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bashar Ibrahim

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione transitoria di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE⁽¹⁾ osti all'applicazione di una disciplina nazionale, ai sensi della quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina precedente di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale è inammissibile, qualora il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina nazionale debba essere applicata alle domande presentate anteriormente al 20 luglio 2015.

Se la disposizione transitoria di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consenta agli Stati membri, in particolare, un'attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, con conseguente pari inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla trasposizione di detta facoltà nell'ordinamento nazionale ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa.

- 2) Se l'articolo 33 della direttiva 2013/32/UE conceda riconosca agli Stati membri il diritto di scegliere se respingere, in quanto inammissibile, una domanda di asilo o per difetto di competenza internazionale (regolamento Dublino) o in base all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il diritto dell'Unione precluda ad uno Stato membro di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso protezione internazionale in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, nel caso in cui
 - a) il richiedente intenda ottenere un'estensione del beneficio della protezione sussidiaria ottenuto in un altro Stato membro (riconoscimento dello status di rifugiato) e la procedura di asilo nell'altro Stato membro sia e continui ad essere pregiudicata da carenze sistemiche, ovvero
 - b) il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei beneficiari della protezione sussidiaria nell'altro Stato membro che abbia già concesso protezione sussidiaria al richiedente
 - violi l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo o
 - non soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, senza peraltro violare l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
- 4) In caso di risposta positiva alla terza questione sub b): se ciò valga anche nel caso in cui ai beneficiari della protezione sussidiaria non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini di detto Stato membro.
- 5) In caso di risposta negativa alla seconda questione:
 - a) se il regolamento Dublino III trovi applicazione in una procedura volta alla concessione della protezione internazionale nel caso in cui la domanda di asilo sia stata presentata anteriormente al 1° gennaio 2014, ma la richiesta di ripresa in carico sia stata presentata solo successivamente al 1° gennaio 2014 e il richiedente abbia già beneficiato in precedenza (nel febbraio del 2013) di protezione sussidiaria nello Stato membro richiesto.
 - b) Se possa desumersi dalle norme Dublino un trasferimento di competenza — implicito — allo Stato membro che chieda la ripresa in carico di un richiedente nel caso in cui lo Stato membro richiesto competente abbia respinto la richiesta di ripresa in carico tempestivamente presentata in base alle disposizioni Dublino e abbia invece fatto rinvio ad un accordo intergovernativo di riammissione.

(¹) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 23 maggio 2017 — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

(Causa C-299/17)

(2017/C 309/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH